

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

E

DIVIETO DI MALTRATTAMENTO

DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 1° luglio 2005

ART.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene della pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

1 - Il medesimo Regolamento viene adottato in osservanza delle seguenti disposizioni normative:

- Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 " Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 20 luglio 2004 n. 189 " Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- Ordinanza del Ministero della Salute in data 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";

2 - Il medesimo Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e domestica in genere presente nel territorio di Veggiano.

ART. 2 Disposizioni generali

1 - Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito a norma dell'Art. 672 C.P. ed Art. 2052 C.C.

2 - Chiunque detenga un cane, un gatto o altro animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

3 - Chiunque detenga un cane ha l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina nei modi e nei termini previste dalle leggi emanate in materia.

4 - Chiunque abbandoni animali domestici e di affezione in qualsiasi luogo privato o pubblico è punibile con una sanzione minima di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

5 - Chiunque abbandona animali non domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000,00 Euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e che siano causa di gravi sofferenze.

6 - Nel caso di ritrovamento di animali abbandonati sul territorio di Veggiano si dovrà segnalare il fatto all' Unita Sanitaria Locale.

ART. 3 Ambito d'applicazione

1 - Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, come di seguito specificato:

- le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
- 2 - Ai fini del presente regolamento vengono inoltre considerate di uso ed interesse pubblico i parchi e le zone di rifugio e ripopolamento della selvaggina.
- 3 - Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART.4 Raccolta delle deiezioni solide

- 1 - Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
- a) ad essere muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni, possibilmente di materiale plastico impermeabile, che dovrà essere esibita in caso di controllo;
 - b) alla totale ed all'immediata asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo conferimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) all'atto del controllo detti conduttori dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni;
- 2 - Sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere all'installazione di idonea segnaletica nelle aree destinate a giardino e/o parco pubblico.
- 3 - Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
- 4- Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 5 Museruole e guinzagli

- 1 - Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
- a) ad avere i cani al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e comunque muniti di museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
 - c) nel caso si tratti di cani di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza Ministeriale del 27/8/2004, gli accompagnatori debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola in luogo pubblico od aperto al pubblico.

d) E' fatto divieto di tenere, condurre o lasciare entrare i cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, cimiteri, parchi giochi dei giardini pubblici, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

2 - Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili adeguato comunque a garantirne la sicurezza, qualora siano presenti in loco persone od altri animali.

3 - Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, i cani utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria nei modi e nei tempi previsti dalle leggi regionali emanate in materia di caccia. In ogni caso, il pastore e il cacciatore devono, in qualunque momento, controllarne i movimenti e recuperarli nel più breve tempo possibile prima che essi arrechino danno a culture, ad altri animali o a persone.

4 - I cani, anche se muniti di museruola e di guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale al fine di garantirne il controllo per la propria ed altrui sicurezza. E' comunque sempre vietato per i minori di anni 18 l'accompagnamento dei cani di cui all'Ordinanza Ministeriale 27/08/2004.

5 - Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, fatta salva l'applicazione dell'art. 672 del Codice Penale ove ricorrano i presupposti.

6 - Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 6

Aree riservate

1 - Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

2 - Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate a cura dell'Amministrazione comunale.

3 - Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 3, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani sempre e comunque con obbligo della loro raccolta.

4 - Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

ART. 7

Tutela del patrimonio pubblico

1 - È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

2 - Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato al patrimonio pubblico.

ART. 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1 - E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2 - È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3 - I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda, deve comunque impedire la fuoriuscita anche di una sola parte del cane. Per i cani di cui all'Ordinanza Ministeriale 27/08/2004, la recinzione deve comunque essere dotata di adeguata robustezza e di impedire in qualsiasi modo il salto e comunque la fuoriuscita del cane dalla recinzione.

4 - La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5 - L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno otto volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale e dotata di idonea girella.

6 - Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7 - In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8 - I Regolamenti condominiali dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute nel presente articolo.

9 - Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 fatta salva l'ipotesi di maltrattamento degli animali prevista dall'art. 544 - ter del Codice Penale.

ART. 9

Particolari situazioni

1 - È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi e/o pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, qualora ritiene di non ammettere all'interno i cani, segnalare all'ingresso del locale il divieto di introdurli.

2 - Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

3 - È vietato fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

4 - È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo. Qualora non ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 169.1 per i veicoli a motore e 182.3 del Codice della Strada per i ciclisti. i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

5 - Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

ART. 10

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1 - Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10/9/2004, in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

2 - Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso l'USL competente, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3 - Nel caso rubricato alle lettere a) e b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso le strutture dell'USL, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

ART. 11

Normativa di rinvio

1 - In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nella legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

2 - I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

3 - Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14/8/1991, dalla Legge Regionale n. 60 del 28.12.1993, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004, dal Codice Civile, dal Codice Penale, dall'art. 19 del Regolamento di Polizia Rurale e dagli artt. 42-43-44 del Regolamento di Polizia Urbana e dal Codice della Strada.

4 - L'autorità competente a ricevere i ricorsi avverso le violazioni di cui al presente regolamento è il Sindaco.

ART. 12

Norme di custodia dei cani

1 - I detentori di cani devono custodirli in modo tale da evitarne l'allontanamento o la fuga. L'allontanamento e la fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'USL competente, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

2 - La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini alle autorità competenti per la cattura degli stessi. In caso di ritrovamento di cani cosiddetti vaganti da parte dei cittadini, gli stessi devono segnalarlo al servizio sanitario competente, il quale potrà affidarlo in temporanea custodia.

3 - Ai fini del presente regolamento, un cane si considera vagante o randagio quando vaga oltre 150 metri dall'abitazione del proprietario o custode e che non sia sotto il diretto controllo dello stesso.

4 - Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario se individuato.

5 - Chiunque viola la disposizione previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

ART. 13

Norme transitorie

1 - Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

2 - Coloro che dopo l'entrata in vigore il presente Regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART. 14

Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi contestualmente alla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

regolamento cani 23 giugno 2005/regol